

# **AZIENDA SPECIALE A.S.M.**

POMIGLIANO D'ARCO (NA)

Deliberazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

N. 32/mds

Oggetto: Accordo transattivo ASM/Pirozzi/IBSA.

---

L'anno duemilasedici il giorno 08 del mese di marzo nei locali dell'Azienda Speciale A.S.M., con l'intervento del Direttore Generale Dott.ssa Maria Desolina Suppa

**IL PRESIDENTE**

Premesso:

- a) Che in data 28 Ottobre 2015 presso la Farmacia MUNICIPALE 1, in Via Cosimo Miccoli, sede locale della costituita AZIENDA SPECIALE A.S.M., Guadagni Franca (nata a Pomigliano d'Arco – NA il 13 Febbraio 1954) acquistava – **allegando prescrizione medica** - due confezioni del prodotto farmaceutico <<TIROSINT GOCCE 100 mcg/ml>> da somministrare – come da piano terapeutico – a PIROZZI Martina, come generalizzata, per la cura dell'ipotiroidismo congenito diagnosticatole dalla nascita.
- b) Che una delle due confezioni del prodotto, quella contrassegnata con codice 490052/01 Lotto: 14120 scad.: 09 2016, in data 13 Marzo 2015 risulta oggetto di recall da parte della costituita società farmaceutica IBSA FARMACEUTICI ITALIA la quale, di concerto con l'AIFA, a causa di un odore anomalo del prodotto, in via cautelativa ha formalmente disposto il ritiro del farmaco, contrassegnato come Lotto 14120, dalla rete di distribuzione e commercializzazione.
- c) Che, nonostante quanto descritto al punto b che precede, il prodotto farmaceutico è stato dall'esercente commercializzato e venduto alla Guadagni (ed in seguito da Pirozzi Nunzia Maria somministrato alla figlia neonata Martina, secondo piano terapeutico, nel periodo riferibile – secondo quanto espressamente dichiarato dalla stessa - dal 5 gennaio 2016 al 1 Febbraio 2016) in quanto il Codice a Barre di detto farmaco veniva regolarmente rilevato dal lettore ottico di cassa, onde il farmacista preposto provvedeva alla relativa vendita.
- d) Che dopo la somministrazione del prodotto farmaceutico, eseguite accurate ed approfondite indagini cliniche e diagnostiche sulla minore Pirozzi Martina, in sede di anamnesi generale non le è stato riscontrato alcun esito dannoso o complicanza alla patologia congenita di cui è affetta, non le è stata prescritta alcuna ulteriore terapia – rispetto a quelle già previste – o ulteriore controllo medico specialistico conseguente all'assunzione del farmaco.

Pertanto

- le parti costituite – come generalizzate e rappresentate – accerteranno in contraddittorio le antescritte circostanze di fatto, esaminando attentamente l'inerente carteggio medico e documentale, in via cautelativa e decideranno di definire transattivamente, nei termini di

seguito esposti, la vicenda intercorsa con valore anche ricognitivo dell'antefatto storico al fine di prevenire conseguenti e puramente pretestuose azioni legali.

1. L'AZIENDA SPECIALE A.S.M., come costituita e legalmente rappresentata, al fine di definire conciliativamente l'esposta vicenda, congiuntamente con Pirozzi Massimo e Pirozzi Nunzia Maria, in proprio e nella spiegata qualità, assistiti dall'avvocato Francesco Sposito **determinano di quantificare in € 22.000,00 (EURO ventiduemila/00) i danni, patrimoniali e non patrimoniali**, asseritamente dai medesimi subiti, somma transattivamente e concordemente riconosciuta omnicomprensiva di qualsiasi ulteriore e conseguente causale risarcitoria e dei compensi legali nella misura del 20% dell'importo indicato a mezzo nr. 2 assegni circolari di pari importo (di € 11.000,00) all'ordine, rispettivamente, di Pirozzi Massimo e Pirozzi Nunzia Maria.
2. Pirozzi Massimo e Pirozzi Nunzia Maria, come costituiti e nella indicata qualità, ricevono detti titoli di credito, rilasciandone corrispondente quietanza di pagamento e **dichiarano di essere integralmente soddisfatti dell'importo ricevuto a titolo di risarcimento danni** per la vicenda esposta in premessa e **che**, all'esito di approfondite indagini cliniche e diagnostiche, **la figlia Martina non ha riportato alcun esito dannoso o complicanza alla patologia da cui è affetta per l'assunzione del farmaco in oggetto.**

Consapevoli delle responsabilità assunte con la sottoscrizione della presente transazione, Pirozzi Massimo e Pirozzi Nunzia Maria, in proprio e quali genitori esercenti la potestà sulla minore Pirozzi Martina, **rinunziano a qualsiasi azione legale** – sia in sede civile che penale – nei confronti delle parti costituite o di terzi, ai quali a diverso titolo e concorrenzialmente la vicenda in premessa sia riferibile con efficacia causale e **dichiarano di non aver più nulla a pretendere per il titolo dedotto nella vertenza in parola ovvero per altra causa ricollegabile, anche indirettamente, al titolo stesso.**

3. La IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L., come legalmente rappresentata e costituita a mezzo del procuratore speciale avv. Paola Spina, aderendo agli accordi tra le parti intercorsi dichiara di rinunciare a qualsiasi azione legale – in sede civile e penale – nei confronti della AZIENDA SPECIALE A.S.M. e/o dei suoi dipendenti per la commercializzazione del prodotto, e a qualsiasi ulteriore iniziativa giudiziaria conseguente


alla vicenda in premessa e dichiara di non aver più nulla a pretendere per la vertenza in parola ovvero per altra causa ricollegabile, anche indirettamente, al titolo stesso. La IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L. mediante accordo a latere “ADEMPIMENTO DEL TERZO EX ART. 1180 COD. CIV.” ai fini puramente conciliativi e con *l’animus solvendi debiti alieni* ai sensi dell’art. 1180 cod. civ. adempie integralmente all’obbligazione di pagamento del debito ascritto alla AZIENDA SPECIALE A.S.M., come transattivamente determinato nella richiamata convenzione, corrispondendo in pari data alla medesima assegno circolare al suo ordine per l’importo indicato di € 22.000,00 (EURO ventiduemila/00) e contestualmente – anche in tale sede - a mezzo del suo procuratore speciale munito dei necessari poteri, rinuncia a qualsiasi successiva conseguente azione di rivalsa nei confronti della AZIENDA SPECIALE A.S.M. per le dedotte causali e dichiara di non aver più nulla a pretendere per il titolo dedotto in vertenza ovvero per altra causa ricollegabile, anche indirettamente, al titolo stesso.

4. Le parti costituite, come legalmente rappresentate, dichiarano che con la sottoscrizione del presente atto transattivo hanno inteso definire ogni rapporto inerente la vicenda esposta in premessa e di non aver più nulla a pretendere l’una dall’altra e l’altra dall’una per il titolo dedotto nella vertenza in parola ovvero per altra causa ricollegabile, anche indirettamente, al titolo stesso.
5. Sottoscriveranno l’atto transattivo anche i legali, in atto generalizzati, che hanno prestato la propria attività per formalizzare l’intervenuta transazione per rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 68 L.F.

#### DELIBERA

- Di transigere la controversia in corso nei termini e modi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, e 5 posta l’opportunità e la convenienza per ASM;
- Dare mandato al Direttore Generale di sottoscrivere n. 2 separati atti di transazione di cui ai punti 1, 2, 3, 4, e 5 (rispettivamente con i Sigg.ri Pirozzi Massimo e Pirozzi Nunzia Maria, nelle qualità, e con la IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L.) e di dare

applicazione agli obblighi derivanti da tale accordo da siglare con le parti costituite come generalizzate e rappresentate.



# ASM



Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario

*Dott.ssa Maria Desolina Suppa*

*Maria Desolina Suppa*

ASMA

IL PRESIDENTE

*Sindaco dott. Raffaele Russo*